



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 439
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 23 luglio 2015

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria (pomeridiana)* Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 23 luglio 2015

Plenaria**436^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*
SANGALLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Barretta e Paola De Micheli, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si proseguono le votazioni degli emendamenti precedentemente accantonati.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare l'emendamento 1.122, in quanto da trattare con gli emendamenti che riguardano il sisma dell'Aquila, nonché l'emendamento 1.0.4, che rimangono, quindi, accantonati.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.22 (testo 2), fa notare che consentire un'operazione in regime di esenzione fiscale comporta necessariamente un onere a carico dell'erario.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) fa presente che sono state proposte altre formulazioni di questo emendamento contenenti meccanismi alternativi di copertura rispetto a quello in esame. Suggestisce, pertanto, di valutare l'approvazione di uno di tali emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA precisa che, in base ai chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato, la disposizione comporta una rinuncia a maggior gettito e, pertanto, non richiede alcuna copertura finanziaria.

Con il parere favorevole delle relatrici e del Governo, l'emendamento 1.0.22 (testo 2), posto ai voti, è approvato. Risultano, pertanto, assorbiti, gli emendamenti 9.0.4, 13.0.4 e 13.0.5.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone, quindi, di rinviare l'esame dell'emendamento 2.21 al momento di discutere gli emendamenti riferiti all'articolo 7 dello stesso tenore. Propone, poi, una riformulazione dell'emendamento 3.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, che i proponenti accettano.

Previo parere favorevole delle relatrici e del Governo, la proposta 3.5 (testo 2), posta ai voti, è approvata. Risultano, pertanto, assorbiti gli emendamenti analoghi 3.6, 3.7 e 3.9.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) evidenzia, in dichiarazione di voto, che l'emendamento 4.30 solleva un tema di cui propone una soluzione che non comporta alcun costo a carico dell'erario. Ricorda che costituisce il primo degli emendamenti segnalati come rilevanti ai fini dell'approvazione alle relatrici dal proprio Gruppo.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritiene l'emendamento 4.30 sia ragionevole e condivisibile nei termini generali e riferisce di essere stato lui stesso oggetto di richieste in tal senso da parte dei sindaci di alcuni comuni.

La relatrice ZANONI (*PD*) assicura per esperienza personale che, avendo provato a implementare meccanismi di finanziamento analoghi a quelli previsti dall'emendamento nel proprio comune, le difficoltà incontrate sono risultate notevoli e tali da impedirne l'attuazione.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) manifesta il proprio disappunto ritenendo non condivisibile la proposta di consentire ai comuni di finanziare con il meccanismo proposto dall'emendamento servizi aggiuntivi rispetto a quelli essenziali.

Previo parere contrario delle relatrici e del Governo, l'emendamento 4.30, posto ai voti, è respinto.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 4.31.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto ricordando che gli emendamenti 4.42, 4.72 e 5.0.3 sono stati precedentemente accantonati per consentirne una discussione unitaria. Chiede alle relatrici e al Governo se vi sono proposte che consentano di risolvere il problema da essi sollevato.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime un parere negativo su tutti e tre gli emendamenti, proponendo la loro trasformazione in un ordine del giorno che ponga all'attenzione del Governo il tema in essi trattato.

La senatrice ORRÙ (*PD*), nell'accettare la proposta della relatrice Zanoni, ritira le proposte 4.72 e 5.0.3, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno. Dichiarò, inoltre, che l'ordine del giorno chiederà al Governo di valutare, quale soluzione del problema sollevato, sia la stabilizzazione che, in subordine, la proroga dei contratti dei precari interessati. Segnalò, infine, che il testo dell'emendamento 4.72, relativamente al decreto-legge 31 agosto 2013 deve intendersi al numero 101.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) nel ritirare l'emendamento 4.42, fa presente che il tema in esso trattato può essere affrontato con la legge di stabilità.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) ritira l'emendamento 4.0.2.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone di mantenere accantonati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 e di rinviare la trattazione dell'emendamento 5.0.2 al momento di discutere l'emendamento 16.0.12 e l'emendamento 4.0.1000 del Governo, in materia di agenzie fiscali.

Propone, quindi, di mantenere accantonati, in attesa della predisposizione di una riformulazione, anche l'emendamento 7.33, nonché gli analoghi 7.35, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53 e 7.54, oltre all'emendamento 2.21 dello stesso tenore.

Previo parere contrario delle relatrici e del Governo, l'emendamento 7.69, posto ai voti, è respinto.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita, quindi, i proponenti a ritirare e trasformare in un ordine del giorno che demandi la soluzione del problema dei cosiddetti «bullonati» alla legge di stabilità, gli emendamenti 7.72, 7.73 e 7.74.

I proponenti ritirano gli emendamenti 7.72, 7.73 e 7.74 e accettano di farli confluire nell'ordine del giorno G/1977/38/5, pubblicato in allegato, che il Governo dichiara di accogliere.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita, inoltre, i proponenti dell'emendamento 7.75 e dell'analogo 7.76 a ritirarli e trasformarli in un ordine del giorno.

I proponenti ritirano gli emendamenti 7.75 e 7.76 e accettano di farli confluire nell'ordine del giorno G/1977/39/5, pubblicato in allegato, che il Governo dichiara di accogliere.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita la senatrice Comaroli a ritirare l'emendamento 7.93 per trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo ad affrontare il problema in esso sollevato.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) osserva che in precedenti occasioni il Governo è intervenuto persino nel bilancio interno del Senato della Repubblica, nonostante viga il principio dell'autodichia. Dichiara, pertanto, di non capire perché non si possa analogamente intervenire per obbligare la Presidenza del Consiglio ad adottare misure di revisione della spesa.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) precisa che la parte sostanziale ed importante dell'emendamento riguarda la soppressione del comma 9 dell'articolo 7, mentre il paragrafo successivo introduce una disposizione di copertura che, in realtà, a suo parere, è ultronea, in quanto la relazione tecnica assevera che il comma 9 in questione non comporta oneri per l'erario. Ritiene che i crediti inesigibili relativi alla tariffa sui rifiuti dovrebbero essere spalmati sull'intero bilancio dei comuni, anziché essere ripartiti tra i contribuenti onesti che adempiono al relativo onere, così come previsto dal comma 9. Specifica, inoltre, che la soppressione del comma 9 non farebbe altro che applicare il contenuto della sentenza n. 73 del 2015 della Sezione Toscana della Corte dei conti.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) concorda con la senatrice Comaroli sulla necessità di sopprimere il comma 9 dell'articolo 7.

Il presidente SANGALLI, pur riconoscendo la ragionevolezza delle considerazioni della senatrice Comaroli, fa presente che il comma 9 risponde all'esigenza di consentire alla gestione finanziaria dei comuni di mantenersi in equilibrio.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) sottolinea che il meccanismo di determinazione della tariffa sui rifiuti disposto dal comma 9 non è condivisibile ed è da ritenere, a suo parere, difficilmente comprensibile da parte dei contribuenti in quanto costituisce un chiaro incentivo all'inadempienza.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) dichiara che l'operazione prevista dal comma 9 è indifferente dal punto di vista del contribuente in quanto, in

ogni caso, l'importo dei crediti inesigibili verrebbe sostenuto dalla fiscalità generale.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che un credito diventa inesigibile soltanto dopo che ogni azione volta al suo recupero è stata esperita, ivi compresa ogni procedura esecutiva. La norma che si vuole modificare, pertanto, non può essere considerata deresponsabilizzante, in quanto il contribuente inadempiente è chiamato a rispondere.

Il senatore LAI (PD) sottolinea che con il comma 9 lo Stato obbliga il comune ad usare soltanto il meccanismo in esso previsto per far fronte all'insufficienza dei fondi per la gestione dei rifiuti. Ritiene, invece, necessario consentire ai comuni di conseguire il medesimo scopo anche percorrendo strade diverse.

Il senatore SANTINI (PD) ricorda che la TA.RI. è stata introdotta sulla base del principio che i costi della gestione dei rifiuti devono essere interamente coperti dal gettito della relativa tariffa.

Il PRESIDENTE evidenzia che il meccanismo previsto dal comma 9 è assimilabile, a suo parere, a quello introdotto per il finanziamento delle fonti di energia rinnovabile, i cui costi sono stati addebitati a tutti gli utenti.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) ritiene tale parallelo non sostenibile, in quanto il gettito per il finanziamento delle energie rinnovabili è stato assimilato ad un prelievo fiscale generale, mentre nella fattispecie in esame si fa riferimento ad una tariffa.

La relatrice ZANONI (PD) invita la proponente a trasformare la prima parte dell'emendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo a trattare la questione nell'ambito del provvedimento sulla cosiddetta «*local tax*».

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede al Governo se sarebbe disposto ad accogliere un ordine del giorno che lo impegnasse a sopprimere il comma 9 in sede di approvazione del provvedimento sulla «*local tax*».

Il sottosegretario BRESSA chiede di poter disporre di maggior tempo per approfondire la questione, in modo da giungere alla soluzione che la senatrice Comaroli auspica.

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione al comma 9 dell'articolo 7 di cui trattasi, la 6^a Commissione del Senato ha reso un parere favorevole con osservazioni che ritiene rilevanti e che potrebbero essere la base molto ragionevole di un ordine del giorno sul quale il Governo potrebbe prendere un impegno pieno.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) chiede di precisare nell'ordine del giorno che la considerazione dei crediti inesigibili quale componente di costo per la definizione della TA.RI. abbia luogo soltanto dopo che siano state esperite tutte le altre forme di cancellazione dei residui, compreso l'utilizzo del fondo crediti inesigibili.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accetta, infine, di ritirare l'emendamento 7.93 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) fa proprio e ritira l'emendamento 7.104.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole all'emendamento 7.109.

Il sottosegretario BRESSA si pronuncia in senso conforme.

L'emendamento 7.109, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE, in relazione all'approvazione dell'emendamento 7.109, dichiara assorbito l'analogo emendamento 7.110.

La relatrice ZANONI (*PD*) chiede di mantenere temporaneamente accantonata la proposta 7.112 in attesa di una formulazione più affinata del testo.

Il PRESIDENTE conviene e mantiene l'accantonamento dell'emendamento 7.112.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 7.121 e 7.122.

Il rappresentante del GOVERNO formula parere conforme.

Gli emendamenti 7.121 e 7.122, posti congiuntamente ai voti, risultano approvati.

Su indicazione della relatrice ZANONI (*PD*) è mantenuto l'accantonamento anche dell'emendamento 7.123.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone una riformulazione dell'emendamento 7.132, idonea ad affrontare altresì le questioni poste dagli emendamenti 7.131 e 7.133.

Il nuovo testo dell'emendamento 7.132, fatto proprio dal senatore SANTINI (*PD*), è messo a disposizione dei senatori ed allegato al resoconto della seduta.

Con il parere favorevole del sottosegretario BRESSA, l'emendamento 7.132 (testo 2) è posto in votazione e accolto dalla Commissione.

Sono dichiarati pertanto assorbiti gli emendamenti 7.131 e 7.133.

Con il parere contrario delle RELATRICI e del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti e respinto l'emendamento 7.134.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita a ritirare l'emendamento 7.180, segnalando che una proposta del Governo, da votarsi successivamente, si fa carico di risolvere il problema del supporto agli alunni disabili attualmente offerto dalle province.

Il sottosegretario BRESSA conferma che il Governo ha ben presente la necessità di garantire gli attuali livelli di assistenza e che, anzi, la proposta governativa prevede adeguate risorse.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritiene necessario mantenere l'emendamento 7.180 in attesa della votazione della proposta governativa.

È, disposto, quindi, l'ulteriore accantonamento dell'emendamento in questione.

Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO si passa alla votazione dell'emendamento 7.184.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) preannuncia un voto contrario sulla proposta in esame, dal momento che dispone una riutilizzo di fondi derivanti da risparmi di gara, in contrasto con la normativa contabile.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) si associa alla perplessità testé espressa dalla senatrice Bulgarelli, ritenendo che la Commissione bilancio abbia costantemente avversato tentativi di riutilizzo di economie di spesa, che invece devono ritransitare per il bilancio dello Stato. Paveuta, anche, un sostanziale rischio di emulazione.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI precisa che i fondi oggetto dell'emendamento appartengono ad una contabilità speciale, di talché non vi è contrasto con le norme di contabilità dello Stato e che il riutilizzo di fondi riguarda un ulteriore lotto della medesima opera pubblica in via di realizzazione. Si rimette, in ogni caso, alle valutazioni della Commissione.

Messa ai voti, la proposta 7.184 è accolta dalla Commissione.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 7.193.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone una riformulazione dell'emendamento 7.0.18, pubblicata in allegato al presente resoconto, con la quale si aggiunge una clausola di invarianza finanziaria alla proposta e si elimina il previo gradimento del legale che difende gli amministratori locali da parte dell'ente.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 7.0.18 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Viene dichiarato quindi assorbito l'emendamento 7.0.19.

La relatrice ZANONI (*PD*) mette a disposizione dei senatori il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5 denominato 5.200, pubblicato in allegato al resoconto, volto a raccogliere diverse sollecitazioni contenute negli emendamenti di iniziativa parlamentare.

Il senatore RUTA (*PD*) fa riferimento al proprio emendamento 5.51, anch'esso interamente sostitutivo, con il quale si propone di far confluire la Polizia provinciale nel Corpo forestale dello Stato. Chiede, pertanto, se sia possibile subemendare l'emendamento delle relatrici.

Il PRESIDENTE fa presente che saranno prima messi in votazione gli emendamenti di natura soppressiva e poi quelli di natura sostitutiva presentati prima di quello delle relatrici. Assicura, pertanto, il senatore Ruta che il suo emendamento sarà posto in votazione.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) chiede alcuni chiarimenti sul testo dell'emendamento 5.200, ritenendolo poco comprensibile.

Il sottosegretario BRESSA fornisce i chiarimenti richiesti, soffermandosi sui singoli commi.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritiene che il testo presentato mostri margini di ambiguità circa la possibilità che alcuni dipendenti siano sottoposti a processi di mobilità molto rilevanti anche dal punto di vista dello spostamento geografico.

Il sottosegretario BRESSA invita a considerare che la nuova norma si colloca nel contesto di un processo di mobilità già disciplinato da precedenti disposizioni e oggetto di un confronto con le organizzazioni sindacali.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede che l'emendamento sia corredato di una clausola di salvaguardia che fa salve le potestà delle Regioni a statuto speciale.

La relatrice ZANONI (*PD*) raccoglie la proposta del senatore Uras, integrando il testo dell'emendamento 5.200 in un testo 2 che contiene con un ulteriore comma, nel quale si specifica che l'attuazione delle norme avviene nel rispetto degli statuti di autonomia.

Il testo così modificato è messo a disposizione dei senatori e pubblicato in allegato al resoconto.

Si passa alla votazione degli emendamenti soppressivi e interamente sostitutivi dell'articolo 5.

Con il parere contrario delle RELATRICI e del rappresentante del GOVERNO sono votati congiuntamente gli emendamenti da 5.1 a 5.10, integralmente soppressivi dell'articolo di riferimento, e respinti dalla Commissione.

Successivamente, sono poste separatamente in votazione, previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del sottosegretario BRESSA, le proposte interamente sostitutive dell'articolo 5 da 5.11 a 5.52, tutte respinte dalla Commissione.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è invece accolto l'emendamento 5.200 (testo 2).

In considerazione dell'approvazione di tale emendamento, sono dichiarate precluse tutte le restanti proposte di modifica dell'articolo 5 da 5.53 a 5.128.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita, quindi, la proponente a trasformare l'emendamento 8.12 in un ordine del giorno, che il Governo dichiara di essere disponibile ad accogliere.

La senatrice ORRÙ (*PD*) ritira, pertanto, l'emendamento 8.12 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1977/40/5, pubblicato in allegato al resoconto, che il Governo accoglie.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) e il senatore SANTINI (*PD*) che lo fa proprio, ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 8.14 e 8.17.

Previo parere contrario delle relatrici e del Governo, l'emendamento 8.18, posto in votazione, è respinto.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 8.25.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) fa proprio e ritira l'emendamento 8.26.

Con successiva unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 8.24, 8.27 e 8.27-bis.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone una riformulazione dell'emendamento 7.112 che il senatore SANTINI (*PD*) accoglie, presentando, contemporaneamente, l'ordine del giorno G/1977/41/5, pubblicato in allegato al resoconto.

Posto ai voti, l'emendamento 7.112 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, risulta approvato.

Il Governo accoglie, altresì, l'ordine del giorno G/1977/41/5.

Con riferimento agli analoghi emendamenti 9.3 e 9.4, le relatrici si rimettono alle valutazioni del Governo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime il parere contrario del Governo, in quanto la prima disposizione comporta degli effetti diretti e rilevanti sull'indebitamento netto che, attualmente, il Governo non si trova nella condizione di compensare finanziariamente.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa presente che il problema che l'emendamento intende risolvere coincide con l'adozione del principio del pareggio di bilancio da parte della Sardegna e fa riferimento a trasferimenti dello Stato. A tal proposito reputa assurdo che non si consenta alla Sardegna di disporre delle risorse messeglie a disposizione dallo Stato.

Il sottosegretario BARETTA fa presente che l'entità della copertura richiesta dall'emendamento risulta rilevante e che le disposizioni del patto di stabilità interno impediscono agli enti territoriali di spendere le risorse trasferite dallo Stato nell'anno successivo a quello dell'erogazione.

Il senatore LAI (*PD*), con riferimento all'intervento del senatore Santini, evidenzia che il problema è sorto perché la Sardegna ha deciso, unica tra le regioni a statuto speciale, di adottare il principio del pareggio di bilancio, fidandosi degli impegni manifestati dal Governo. Ritiene la decisione della Sardegna ingenua e sbagliata *a posteriori*, considerato l'atteggiamento del Governo. Reputa, dunque, iniquo che le regioni vengano trattate in maniera diversa in relazione alle diverse pressioni politiche su cui possono contare ed invita ad affrontare tali situazioni sul piano del diritto e non sul quello dell'ammontare degli effetti finanziari. Tutto ciò premesso, si rimette alle decisioni della maggioranza a cui, tuttavia, appartiene.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ricorda l'esistenza di un contenzioso aperto, su questioni costituzionali, tra la Sardegna e lo Stato centrale. Il Governo ha chiesto alla Sardegna di rinunciare a tale contenzioso sulla

base dell'accordo finanziario raggiunto, ma si è poi rivelato, a suo parere, inaffidabile. Ritiene tale situazione tanto più grave se si considera che sulla base di tale accordo la regione si era a sua volta impegnata nei confronti dei cittadini.

Il sottosegretario BRESSA giudica gli argomenti dei senatori Lai e Uras largamente condivisibili. Precisa, però, che il Governo ha concesso l'anno scorso alla Sardegna un ampliamento dello spazio finanziario del patto di stabilità interno per un ammontare di 300 milioni di euro. Su tale base, ritiene necessario proseguire e mantenere il clima di collaborazione instauratosi tra la regione Sardegna e il Governo. Ricorda, infine, che le altre regioni e gli altri enti territoriali non versano in condizioni finanziarie migliori. In questa congiuntura, a parere del Governo, derogare ai vincoli del patto di stabilità interno sarebbe troppo costoso.

Il sottosegretario BARETTA dichiara di non avere nessuna obiezione ad un accantonamento dell'emendamento 9.3, data la posizione del Governo, per un ulteriore approfondimento di tipo politico che risponda ai rilievi formulati dal senatore Uras.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento 9.3 e dell'analogo 9.4, che risultano, quindi, ulteriormente accantonati.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) mette a disposizione della Commissione l'ordine del giorno G/1977/42/5, pubblicato in allegato al resoconto, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 7.93, che il GOVERNO dichiara di accogliere e la Commissione approva.

Gli emendamenti 9.19, 9.0.26 (testo 2), 9.0.27, 9.0.28 e 10.2, con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Le RELATRICI illustrano il nuovo emendamento 10.300, che viene messo a disposizione della Commissione ed è pubblicato in allegato.

Previo parere favorevole del Governo, l'emendamento 10.300 è posto ai voti e approvato.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) presenta una riformulazione in un testo 3 dell'emendamento 11.8 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto, che recepisce il dibattito della Commissione sulla questione del sisma in Abruzzo.

Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 11.8 (testo 3) è, quindi, posto ai voti e approvato.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) riferisce di aver valutato le considerazioni formulate dalla senatrice Bulgarelli con riferimento al comma 1 dell'emendamento 11.3 (testo 2) approvato in una precedente seduta. Illustra, quindi, una proposta di coordinamento, volto a modificare quel comma. Nel nuovo testo è previsto che prevede il ricorso all'autocertificazione valga soltanto nel caso in cui lo preveda la normativa antimafia e inoltre vengono recepite le osservazioni sul tema del Ministero dell'interno.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ringrazia le relatrici e la Commissione per la disponibilità ad affrontare il tema sollevato.

Il sottosegretario DE MICHELI, nel sottolineare l'importanza della disposizione per la ricostruzione dell'Aquila, ringrazia la senatrice Bulgarelli, le relatrici e il Ministero dell'interno per le modifiche suggerite.

L'emendamento coord.11.3 (testo 2), posto ai voti, è approvato all'unanimità dei membri della Commissione.

Le RELATRICI propongono di rinviare ulteriormente l'esame dell'emendamento 11.15, che permane, quindi, accantonato, insieme agli analoghi 1.122 e 11.26.

Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 11.18, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3 e 12.0.4.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in merito all'emendamento 13.0.1, riferisce che il Governo ha compiuto ogni sforzo possibile per costruire un percorso tale da addivenire all'istituzione di una zona franca urbana nell'area di Olbia colpita dall'alluvione. Informa, tuttavia, che il capitolo di spesa relativo alle zone franche urbane andrebbe necessariamente incrementato per far fronte a tale estensione delle aree beneficiate, ma, in questo momento, il Governo non è stato in grado di reperire le relative risorse. Suggerisce, quindi, di attivare un tavolo tecnico che, sull'esempio dell'Emilia Romagna, individui i comuni maggiormente colpiti per poi valutare l'incremento dei fondi necessari in occasione dell'approvazione della prossima legge di stabilità. In tale occasione i benefici potrebbero essere estesi per il periodo di un anno relativamente al 2016.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede al Governo di definire già con il provvedimento in esame la questione della Sardegna, compiendo un piccolo sforzo per individuare le risorse necessarie.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) dichiara che l'approvazione, in tale sede, di una norma programmatica o un ordine del giorno che impegni il Governo a trovare una soluzione adeguata non offra alcuna garanzia.

Osserva che, allo stato attuale, il Governo risulta inaffidabile per le ragioni più varie, ma, a suo parere, tale inaffidabilità varia essa stessa, così come gli stessi vincoli finanziari, sulla base delle controparti politiche.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara la disponibilità del Governo a introdurre nel presente provvedimento una norma programmatica molto impegnativa in termini di tempi per il rispetto degli impegni, ma che non contenga alcuna istituzione di zone franche urbane, né la relativa copertura finanziaria. Per quanto riguarda il problema di affidabilità del Governo sollevato dal senatore Uras, assicura nuovamente il proprio impegno, ma ribadisce l'impossibilità a garantire una soluzione immediata al problema.

Il senatore LAI (*PD*) ritiene l'ulteriore accantonamento dell'emendamento una soluzione troppo rischiosa. Dichiarò di non capire come mai non si riesca a individuare la risibile cifra di 5 milioni di euro, soprattutto considerato quanto è stato finora approvato dalla maggioranza. Dichiarò, quindi, di non potersi accontentare di una semplice norma programmatica.

Su proposta delle RELATRICI, l'emendamento 13.0.1 permane, quindi, accantonato insieme agli analoghi 9.3, 9.4 e 13.0.2.

Le RELATRICI propongono, quindi, una riformulazione in un testo 2, pubblicato in allegato, dell'emendamento 13.0.3, che il presentatore SANTINI (*PD*) accoglie.

Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 13.0.3 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Le RELATRICI propongono, poi, una riformulazione in un testo 2, pubblicato in allegato, dell'emendamento 13.0.9, che il senatore SANTINI (*PD*), altresì, accoglie e che, posto ai voti con il parere favorevole del Governo, la Commissione approva.

Le RELATRICI propongono, infine, una riformulazione in un testo 2, pubblicato in allegato, degli identici emendamenti 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5, che i presentatori accolgono.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) chiede di aggiungere la firma all'emendamento 16.2-16.3-16.4-16.5 (testo 2).

Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 16.2-16.3-16.4-16.5 (testo 2), posto ai voti, risulta approvato.

Previo parere contrario delle relatrici e del Governo, l'emendamento 14.3, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 16.0.1.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 16.0.10, chiede di aggiungervi la firma.

Le RELATRICI si rimettono alle valutazioni del Governo in merito all'emendamento 16.0.10.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), stante l'effetto retroattivo della disposizione in materia di Iva prevista dall'emendamento 16.0.10, chiede alle relatrici e al Governo se ne è stato valutato l'impatto finanziario totale.

Il senatore SANTINI (*PD*), intervenendo in dichiarazione di favorevole di voto dell'emendamento, ne ricostruisce la motivazione.

Il sottosegretario BARETTA, in risposta al senatore Azzollini, riferisce che il Dipartimento delle finanze si è dichiarato non in grado di calcolare l'impatto della disposizione stante la mancanza degli elementi tecnici necessari e di rimettersi alla valutazione politica.

Previo parere favorevole del Governo, l'emendamento 16.0.10 è posto ai voti e approvato.

Su iniziativa delle RELATRICI gli emendamenti 5.0.2 e 16.0.12 permangono accantonati.

La senatrice ORRÙ (*PD*) presenta l'ordine del giorno G/1977/43/5, pubblicato in allegato al resoconto, derivante dalla trasformazione degli emendamenti 4.72 e 5.0.3, che il Governo dichiara di accogliere e la Commissione approva.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) ritira l'emendamento 7.123, precedentemente accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati dal Governo e ai relativi subemendamenti.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti alla proposta 1.1000 ad eccezione del subemendamento 1.1000/4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Con separate votazioni, la Commissione approva la proposta 1.1000/4 e respinge tutte le restanti proposte di subemendamento.

È messo, infine, ai voti l'emendamento 1.1000 sul quale svolgono dichiarazioni di voto favorevoli le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*), entrambe sottolineando la necessità di sforzi maggiori per venire incontro alle esigenze dei comuni colpiti dal grave episodio di maltempo dell'8 luglio scorso.

L'emendamento è approvato dalla Commissione.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1000 nonché sul subemendamento 7.1000/1 ad esso riferito. Indica, inoltre, la necessità di una riformulazione del subemendamento 7.1000/2, consistente nella specificazione che la sostituzione delle parole debba intendersi «ovunque ricorrano».

Il sottosegretario BRESSA conviene con la correzione proposta dalla relatrice.

Con separate votazioni, la Commissione approva i subemendamenti 7.1000/1 e 7.1000/2 (testo 2).

Sono invece respinte le restanti proposte subemendative, ad eccezione dei subemendamenti 7.1000/7, 7.1000/8, 7.1000/9, 7.1000/13, 7.1000/14, 7.1000/16, ritirate dai rispettivi proponenti.

La Commissione approva, infine, la proposta 7.1000, nel testo subemendato.

Si passa dunque all'esame dell'emendamento 7.2000.

Con il conforme parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO sono respinti tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Con il parere favorevole delle relatrici, la Commissione approva, quindi, la proposta 7.2000.

Con il conforme parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO sono respinti, con separate votazioni, tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 7.3000, mentre l'emendamento 7.3000 risulta approvato.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 13.0.1, precedentemente accantonato.

Il senatore LAI (*PD*) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione che rappresenta comunque un punto di partenza.

La proposta 13.0.1 (testo 2), pubblicata in allegato, previo parere del rappresentante del GOVERNO, è approvata dalla Commissione.

Il PRESIDENTE informa che l'approvazione dell'emendamento 13.0.1 (testo 2) determina l'assorbimento del successivo 13.0.2.

Il senatore SANTINI (PD) ritira gli emendamenti 9.3 e 9.4 vertenti sul medesimo tema.

La relatrice ZANONI (PD) comunica altresì di essere in grado di fornire una nuova formulazione in un testo 2 della proposta 1.122, anch'essa precedentemente accantonata.

Il nuovo testo è messo a disposizione dei senatori e allegato al resoconto della seduta.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 1.122 (testo 2) è messo ai voti ed approvato. Sono, pertanto, assorbiti nella votazione, gli emendamenti 11.15 e 11.26.

La relatrice ZANONI (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1000 e contrario all'unico subemendamento presentato.

Il senatore LUCHERINI (PD) ritira dunque il suo subemendamento 8.1000/1.

La Commissione accoglie dunque l'emendamento 8.1000.

Analogamente la relatrice ZANONI (PD) dà parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 8.2000 e parere favorevole sull'emendamento in questione.

Il senatore SANTINI (PD) fa proprio e ritira il subemendamento 8.2000/3.

La Commissione, con separate votazioni, respinge, quindi, i restanti subemendamenti e approva l'emendamento 8.2000.

La relatrice ZANONI (PD), passando ai subemendamenti riferiti alla proposta 8.3000, esprime un parere contrario su tutte le modifiche all'emendamento ad eccezione del subemendamento 8.3000/22. Propone, inoltre, un testo 2 del subemendamento 8.3000/24, pubblicato in allegato al resoconto. Presenta, altresì, un nuovo subemendamento, 8.3000/26 (pubblicato in allegato), con il quale si intende dare una migliore sistemazione al capoverso 13-*bis*, anche alla luce delle verifiche dei profili finanziari.

I proponenti, in considerazione del parere contrario espresso dalle relatrici e dal rappresentante di Governo, ritirano i subemendamenti 8.3000/

10, 8.3000/11, 8.3000/13, 8.3000/16, 8.3000/17, 8.3000/18, 8.3000/20, 8.3000/21 e 8.3000/23 sono ritirati.

Con separate votazioni sono approvati i subemendamenti 8.3000/22, 8.3000/24 (testo 2), nonché 8.3000/26 (sul quale esprimono dichiarazioni di voto contrarie i senatori D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) e Laura BOTTICI (*M5S*), entrambi criticando il modo disordinato di procedere del Governo, così come gli ingenti investimenti di risorse pubbliche nell'EXPO, cui non conseguono vantaggi per l'interesse nazionale bensì ulteriori, necessari esborsi finanziari).

Con separate votazioni sono poi respinte le restanti proposte emendative e approvato l'emendamento 8.300 nel testo subemendato. Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento 7.180.

La relatrice ZANONI esprime parere contrario ai subemendamenti 8.4000/1, 8.4000/2 e 8.4000/3, mentre favorevole è il parere sul successivo 8.4000/4. Propone, inoltre, una riformulazione in un unico testo 2 dei subemendamenti 8.4000/5 e 8.4000/6.

Il sottosegretario BRESSA si esprime in senso conforme alla relatrice.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira il subemendamento 8.4000/1, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1977/44/5, pubblicato in allegato, che il Governo accoglie come raccomandazione.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira, quindi, il subemendamento 8.4000/3.

La Commissione con separate votazioni respinge il subemendamento 8.4000/2 ed approva il subemendamento 8.4000/4 e il subemendamento 8.4000/5-8.4000/6 (testo 2), sul quale si esprime criticamente, in sede di dichiarazione di voto, il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) il quale ritiene paradossale dover provvedere ad una compensazione finanziaria per la sola circostanza di uno spostamento amministrativo delle strutture di pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, con conseguente perdita di gettito per le Regioni.

La Commissione approva, infine, l'emendamento 8.4000, nel testo subemendato.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sui due subemendamenti riferiti alla proposta 8.0.1000, avviso sul quale anche il rappresentante del GOVERNO si dichiara d'accordo.

La Commissione, con separate votazioni, respinge i subemendamenti 8.0.1000/1 e 8.0.1000/2, accogliendo, invece, l'emendamento 8.0.1000.

La relatrice ZANONI esprime un parere contrario su tutte le proposte di subemendamento riferite all'emendamento 9.0.1000 con l'eccezione delle identiche 9.0.1000/16, 9.0.1000/17 e 9.0.1000/18, nonché delle parimenti identiche 9.0.1000/26, 9.0.1000/27 e 9.0.1000/28. Il sottosegretario BRESSA esprime parere conforme.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa propri e ritira i subemendamenti 9.0.1000/8, 9.0.1000/41, 9.0.1000/45, 9.0.1000/48, 9.0.1000/49 e 9.0.1000/88, mentre il senatore RUTA (*PD*) ritira la propria proposta 9.0.1000/64.

Con separate votazioni la Commissione respinge i subemendamenti da 9.0.1000/1 a 9.0.1000/15 che non risultano ritirati.

Approva, invece, con un'unica votazione in quanto identici i subemendamenti 9.0.1000/16, 9.0.1000/17 e 9.0.1000/18, risultando, pertanto, assorbito il subemendamento 9.0.1000/19.

Respinge, poi, i subemendamenti da 9.0.1000/20 a 9.0.1000/25, mentre approva, in unica votazione in quanto di identico contenuto i subemendamenti 9.0.1000/26, 9.0.1000/27 e 9.0.1000/28.

Con separate votazioni la Commissione respinge, poi, tutti i subemendamenti da 9.0.1000/29 a 9.0.1000/60, non previamente ritirati.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 9.0.1000/61 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1977/45/5, pubblicato in allegato, che il rappresentante del Governo dichiara di accogliere come raccomandazione.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, i subemendamenti 9.0.1000/62 e 9.0.1000/63.

Il senatore RUTA (*PD*) esprime dichiarazione di voto favorevole alla propria proposta 9.0.1000/65 evidenziandone la particolare necessità per garantire servizi sanitari completi all'interno della Regione Molise.

Interviene anche il senatore SPOSETTI (*PD*), che prega il Governo di rivolgere la dovuta attenzione alla proposta.

Il sottosegretario BARETTA ritiene di confermare il parere contrario sul subemendamento 9.0.1000/65, dal momento che esso rappresenta una deroga ad un accordo tra Stato e Regioni in materia sanitaria, accordo che prevede forme di razionalizzazione e riduzione dei costi complessivi delle strutture.

Il senatore RUTA (*PD*) insiste, tuttavia, sulla votazione del subemendamento 9.0.1000/65 che la Commissione respinge.

Con separate votazioni, la Commissione respinge, poi, tutti i restanti subemendamenti riferiti alla proposta 9.0.1000 che, posta ai voti è approvata nel testo emendato, previa dichiarazione di voto contraria dei senatori D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) ed Elisa BULGARELLI (*M5S*).

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario, condiviso dal GOVERNO, sui subemendamenti alla proposta 9.0.2000.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira quindi i subemendamenti 9.0.2000/1 e 9.0.2000/4 fatti propri, mentre il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) sottoscrive e ritira il successivo 9.0.2000/3.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 9.0.2000/2, mentre approva l'emendamento 9.0.2000.

La relatrice ZANONI nell'esprimere parere favorevole sulla proposta 11.2000, presenta un ulteriore subemendamento denominato 11.2000/10, pubblicato in allegato al resoconto. Si pronuncia in senso contrario su tutte le restanti proposte di subemendamento, trovando la condivisione del rappresentante del GOVERNO.

I subemendamenti alla proposta 11.2000 sono separatamente posti ai voti e respinti dalla Commissione, ad eccezione della modifica 11.2000/10, che è approvata. La Commissione approva, infine, l'emendamento 11.2000, nel testo subemendato.

Approva, poi, previo parere favorevole delle RELATRICI, l'emendamento 11.0.1000.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) esprime un avviso contrario su tutte le proposte subemendative all'emendamento 15.1000, con l'eccezione dei subemendamenti 15.1000/5, 15.1000/6, 15.1000/7, 15.1000/8 e 15.1000/9, per i quali propone un'unica riformulazione in un testo 2, pubblicata in allegato, che i presentatori accolgono.

Il sottosegretario BRESSA interviene integrando sottolineando che la proposta di riformulazione vuole venire incontro al periodo di transizione da cui sono coinvolti i centri per l'impiego nell'ambito della riforma delle province.

La Commissione, con separate e distinte votazioni respinge le proposte 15.1000/1, 15.1000/2, 15.1000/3 e 15.1000/4, mentre approva il subemendamento unificato 15.1000/5-15.1000/6-15.1000/7-15.1000/8-15.1000/9 (testo 2). Approva, altresì, l'emendamento 15.1000 così come subemendato.

Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, posto ai voti è respinto il subemendamento 16.1000/1, mentre è approvato l'emendamento 16.1000. La Commissione approva successivamente l'emendamento 16.2000.

Si passa alla votazione dell'emendamento 16.0.1000 (testo corretto) e dei relativi subemendamenti.

Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti i subemendamenti 16.0.1000 (testo corretto)/1, 16.0.1000 (testo corretto)/2, 16.0.1000 (testo corretto)/3, 16.0.1000 (testo corretto)/4, 16.0.1000 (testo corretto)/6, 16.0.1000 (testo corretto)/7 e 16.0.1000 (testo corretto)/8.

Le RELATRICI propongono una riformulazione in un testo 2 del subemendamento 16.0.1000 (testo corretto)/5.

Il senatore SANTINI (*PD*) sottoscrive il subemendamento e ne accetta la riformulazione.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rileva l'inopportunità dell'accettazione di una riformulazione in assenza dei proponenti.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), dopo aver premesso che reputa del tutto inopportuno questo emendamento in quanto la riserva in esso disposta potrebbe indurre degli effetti emulativi, chiede che si tolga per lo meno il riferimento alla lingua italiana, in quanto la sua conoscenza dovrebbe ritenersi scontata.

Il sottosegretario BRESSA precisa che l'emendamento è pienamente compatibile con gli statuti delle regioni a statuto speciale.

Previo parere favorevole delle relatrici e del Governo, il subemendamento 16.0.1000 (testo corretto)/5 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, è posto ai voti e approvato.

Il senatore AZZOLLINI interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), chiedendo al Governo di verificarne meglio la fonte di copertura.

Previo parere favorevole delle relatrici e del Governo, l'emendamento 16.0.1000 (testo corretto) è posto ai voti e approvato nel testo subemendato.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 4.0.1000/1, intende rappresentare ai colleghi della Commissione la situazione dei dipendenti di alcuni partiti poli-

tici, attualmente in attività non più esistenti, che per un errore nell'approvazione della legge sul finanziamento dei partiti, non possono più disporre della cassa integrazione guadagni. A suo parere, trattandosi di dipendenti di aziende, sarebbe sufficiente un intervento normativo di portata limitata per consentirgli di accedere alla cassa integrazione in deroga. Chiede, pertanto, ai colleghi della Commissione, di affrontare anche tale problema oltre alla trattazione del tema delle agenzie fiscali.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) osserva preliminarmente che sollevare tale argomento a questo punto della discussione sia scorretto, posto che della questione non ne esiste traccia in nessun emendamento. Rammenta di aver già considerato la situazione dei dipendenti dei partiti politici in altra occasione nell'ambito dell'attività consultiva della Commissione bilancio. Ribadisce, a tal proposito, le forti critiche del proprio Gruppo, già espresse all'epoca, alla concessione della cassa integrazione in deroga a questi lavoratori, mentre quelli di aziende realmente private sono stati disinvoltamente dimenticati e dopo che la maggioranza è intervenuta più volte e con vari provvedimenti per ridurre gli ammortizzatori sociali senza preoccuparsi del destino di lavoratori a cui la cassa integrazione non è stata concessa.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), prendendo atto delle considerazioni espresse dalla senatrice Bulgarelli, interviene, quindi, ad illustrare l'emendamento 4.0.1000/1, in merito al tema dei dipendenti delle agenzie fiscali. Ricorda di aver sollevato il problema degli effetti della sentenza della Corte costituzionale dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ma la richiesta di audire i rappresentanti del Governo in merito non ha avuto seguito. Ha ritenuto di dover sollevare il problema in quanto credeva che il Governo avesse a cuore le sorti delle agenzie fiscali, che costituiscono, a suo parere, delle istituzioni nevralgiche dell'apparato statale. Stante l'impossibilità di ottenere chiarimenti dal Governo, ha ritenuto opportuno presentare un subemendamento all'emendamento 4.0.1000 del Governo per risolvere il problema, ritenendo ogni ulteriore ritardo dannoso per le casse dello Stato e la soluzione proposta dal Governo stesso del tutto inadeguata e rischi di dar luogo a un'ulteriore intervento della Corte Costituzionale. Dopo aver precisato che non intende mettere in difficoltà la maggioranza, manifesta, tuttavia, il proprio disappunto per l'insufficiente sensibilità dei rappresentanti del Governo presenti in aula.

Il senatore SANTINI (*PD*), dopo aver osservato preliminarmente che le considerazioni del senatore Sposetti non sono prive di fondamento, sottolinea che la soluzione del Governo, pur in ritardo, consenta di riavviare la macchina indispensabile delle agenzie fiscali mediante il ricorso al concetto di delega funzionale. Riconosce il permanere di aspetti problematici, ma suggerisce di riprendere il tema del concorso per i dirigenti degli enti coinvolti nell'ambito di altri provvedimenti, quali ad esempio quelli previsti dalla delega fiscale. Dichiara, quindi, che la disposizione proposta

dal Governo, che la Commissione è chiamata a votare, abbia se non altro il merito di sbloccare la situazione. Rivolge, pertanto, al senatore Sposetti l'invito, di carattere politico, a ritirare il proprio subemendamento.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritira, quindi, il subemendamento 4.0.1000/1 e l'identico emendamento 16.0.12.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 4.0.1000/2, intende riprendere quanto già osservato dal senatore Sposetti. Trova sconveniente che, a distanza di così tanto tempo dalla sentenza della Corte Costituzionale, il Governo sia costretto a violare la regola che impone l'omogeneità per materia dei decreti-legge per affrontare il problema dei dipendenti delle agenzie fiscali. Ricorda che la struttura di tali enti è stata falciata dalla sentenza della Corte Costituzionale, tanto che gli effetti negativi si cominciano già ad avvertire. Fa presente che la soluzione proposta nel proprio emendamento recupera letteralmente un ordine del giorno accolto dal Governo alla Camera dei deputati e si basa sul principio di continuità dell'azione amministrativa, ricorrendo al mantenimento dei compiti di cui si tratta in capo a chi li ha espletati per così lungo tempo. Reputa preferibile rinviare la trattazione del tema a un momento più favorevole in occasione dell'approvazione di altri provvedimenti per poter disporre di maggiori elementi e di tempi di dibattito più congrui. In subordine, se il Governo insiste nell'approvazione del proprio emendamento, ritiene opportuno porre ai voti il subemendamento 4.0.1000/2.

Con il parere contrario delle relatrici e del Governo, sono poste separatamente ai voti e respinte le proposte 4.0.1000/2, 4.0.1000/3, 4.0.1000/4, 4.0.1000/5, 4.0.1000/6, 4.0.1000/7, 4.0.1000/8, 4.0.1000/9, 4.0.1000/10 e 4.0.1000/11.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sull'emendamento 4.0.1000, facendo presente che l'unico elemento positivo della proposta si trova nel titolo, mentre i contenuti non consentono di perseguirne l'obiettivo. Evidenzia il proprio disappunto per la violazione delle procedure parlamentari compiuta dal Governo e si appella al Presidente del Senato e al Presidente della Repubblica per censurare tale provvedimento per disomogeneità di materia.

Con il parere favorevole delle relatrici, l'emendamento 4.0.1000 è posto ai voti ed approvato.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira, quindi, la proposta 5.0.2.

Le RELATRICI propongono, poi, una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 7.33 e degli analoghi 2.21, 7.35, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53 e 7.54 che mettono a disposizione della Commissione.

Le proponenti accettano la riformulazione 7.33-2.21-7.35-7.50-7.51-7.52-7.53-7.54 (testo 2), pubblicata in allegata al resoconto, la quale è posta ai voti e approvata.

Le RELATRICI presentano l'emendamento x1.1 al disegno di legge di conversione, che mira a fare salvi gli effetti di norme di due decreti-legge che non saranno probabilmente convertiti e che sono state inserite nel testo.

Con il parere favorevole del Governo, la proposta x1.1, posta ai voti, risulta approvata.

Il sottosegretario BARETTA illustra due proposte di coordinamento relative, rispettivamente agli emendamenti 9.0.9 (testo 2) e 1.0.12 (testo 2).

Gli emendamenti coord.9.0.9 (testo 2) e coord.1.0.12 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto, posti ai voti, con il parere favorevole delle relatrici, sono approvati.

Il sottosegretario BARETTA fa presente che, per errore, è stato ritirato un emendamento della senatrice Lo Moro volto a intervenire sulle procedure di stabilizzazione del personale di alcuni comuni della Calabria. Stante la necessità di risolvere urgentemente tale problema, chiede alla Commissione di valutare l'approvazione di un emendamento, analogo a quello ritirato, proposto dalle relatrici.

Il senatore SANTINI (*PD*) riconosce che il problema origina dal proprio Gruppo. Chiede, quindi, alla Commissione di considerare l'ammissione di una proposta analoga a quella ritirata, ovvero, in subordine, al Governo di valutarne l'eventuale inserimento in Assemblea, anche qualora si dovesse procedere a un voto di fiducia.

Il presidente SANGALLI (*PD*) precisa che l'emendamento della senatrice Lo Moro è stato respinto, anziché ritirato, il che rende più difficile l'operazione proposta dai rappresentanti del Governo.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), nel manifestare il proprio disaccordo, rammenta che un problema simile riferito alla stabilizzazione dei precari della Sicilia ha portato alla presentazione di un ordine del giorno. Suggestisce una soluzione analoga per i precari della Calabria, rinviandone la stabilizzazione all'esame della legge di stabilità. Fa presente, inoltre, di non poter avallare il recupero di emendamenti respinti, perché altrimenti ciò porterebbe ad aprire una maglia attraverso cui dar luogo a numerosi altri recuperi. Rileva, quindi, nuovamente, il carattere disomogeneo del provvedimento.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rammenta che il problema della precarietà riguarda molti altri comuni italiani e, nel caso si intenda stabilizzare i lavoratori della Calabria è necessario, di conseguenza, affrontare la situazione anche per le altre regioni. Trova, inoltre, scorretto che si sollevi la questione in così tarda ora. Ricorda, quindi, alla Commissione che l'accordo iniziale prevedeva che in un eventuale maxiemendamento, sul quale il Governo ponesse la questione di fiducia, confluissero esclusivamente gli emendamenti approvati dalla Commissione. Ritiene, infine, che la trasformazione in ordine del giorno risenta dello stesso problema, in quanto l'emendamento è stato già respinto.

Il sottosegretario BARETTA, dopo aver precisato la differenza tra il problema riguardante la Calabria e quello della Sicilia rammentato dal senatore D'Alì, conferma l'intento del Governo di giungere al mandato alle relatrici e dichiara di rimettersi alla volontà della Commissione.

Il senatore SANTINI (*PD*) intende precisare che l'emendamento è volto a stabilizzare i precari utilizzando finanziamenti regionali che, a questo fine, verrebbero erogati allo stesso titolo di quelli statali che si sono nel frattempo esauriti. Sottolinea, inoltre, l'urgenza del problema ed invita nuovamente il Governo a valutare l'inserimento della disposizione nell'eventuale maxiemendamento.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) invita la maggioranza a manifestare nei confronti delle opposizioni lo stesso rispetto con cui sono state trattate dalle opposizioni stesse e a rispettare gli accordi rammentati dalla senatrice Bulgarelli e, quindi, a non inserire in un eventuale emendamento su cui sarà posta la fiducia testi non approvati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati numerosi altri ordini del giorno pubblicati in allegato ai resoconti delle precedenti sedute.

Il sottosegretario BRESSA dichiara di accoglierli come raccomandazione.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) esprime il voto contrario del proprio Gruppo al mandato alle relatrici, che pur ringrazia per l'importante lavoro svolto. Sottolinea, in particolare, il disappunto del proprio Gruppo per la mancata rappresentazione di molte delle proprie istanze e per la disomogeneità di contenuto del provvedimento.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto contrario al mandato alle relatrici, ma si associa alle congratulazioni alle medesime.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo e si complimenta con le relatrici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce alle relatrici il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge in titolo nel testo risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione, autorizzandole al contempo a chiedere di poter riferire oralmente all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 23.

**ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1977
(al testo del decreto-legge)**

G/1977/38/5

CERONI, MANDELLI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, GUALDANI

La 5^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto degli emendamenti 7.72, 7.73 e 7.74.

G/1977/39/5

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

La 5^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto degli emendamenti 7.75 e 7.76.

G/1977/40/5

ORRÙ

La 5^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 8.12.

G/1977/41/5

SANTINI

La 5^a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 1977,
considerate

le particolari condizioni geopolitiche del comune di Campione d'Italia, per gli anni 2016-2017, qualora l'ammontare dei proventi annuali di cui al primo periodo relativo all'anno precedente a quello di riferimento risulti inferiore a 110 milioni di franchi svizzeri e il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente a quello di riferimento risulti inferiore al valore soglia di 1,25278

impegna il Governo:

ad attribuire, nella prossima legge di stabilità, al medesimo comune un contributo in misura pari alla differenza tra il controvalore in franchi svizzeri dei proventi effettivi di cui al primo periodo determinato in base al tasso di cambio soglia e il controvalore in franchi svizzeri dei medesimi proventi calcolato in base al tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente a quello di riferimento.

G/1977/42/5

COMAROLI

La 5^a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 1977,
considerato che:

il comma 9 dell'articolo 7 aggiunge il comma 654-*bis* all'articolo 1 della legge n.147 del 2013 in materia di tassa sui rifiuti;

la Corte dei conti della Toscana ha emesso la sentenza n. 73 del 2015

impegna il Governo:

a modificare il comma 9 dell'articolo 7 per evitare qualsivoglia interpretazione che abbia come esito il calcolo dei mancati versamenti nella quantificazione del costo;

a specificare che per credito inesigibile si intende il credito per il quale l'agente di riscossione ha esperito tutte le forme di recupero;

a chiarire che, in ogni caso, il credito divenuto inesigibile deve transitare prima nel fondo svalutazione crediti e che devono altresì essere previamente esperite le altre forme di cancellazione dei residui attivi.

G/1977/43/5

ORRÙ, PADUA, D'ALÌ, GIBIINO, SCOMA, ALICATA

La 5^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977,

premessi che:

la preoccupante dimensione del fenomeno del precariato in Sicilia, che ha una storia ultraventennale e ha contribuito a diminuire il tasso di disoccupazione siciliano che, nell'ultimo decennio, si è, comunque, attestato su valori più elevati rispetto alla media registrata nel Mezzogiorno d'Italia, impone di valutare tutti gli interessi in gioco nella complessa vicenda della stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, onde pervenire alla individuazione di percorsi speciali, comunque, costituzionalmente orientati;

in Sicilia, diversamente da quanto accaduto nel resto del Paese, da oltre un ventennio, la rinuncia di moltissimi enti locali al *turn-over*, in forza dell'utilizzo dei lavoratori precari per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario, ha prodotto l'insufficienza cronica nelle dotazioni organiche dei medesimi enti di posizioni di ruolo aventi profili professionali assolutamente indispensabili per garantire i servizi istituzionali. A tali carenze hanno supplito, nel periodo, dapprima i LSU e poi, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato;

che è ben noto che le posizioni di ruolo, oggi presenti negli enti locali della Regione Siciliana, per effetto dello svuotamento delle dotazioni organiche non consentono di assicurare la funzionalità degli stessi e che nel caso di fuoriuscita del personale precario, dovendo applicare gli attuali limiti di capacità assunzionale, si determinerà, sicuramente, il collasso funzionale delle Istituzioni locali siciliane essendo il rapporto tra lavoratori di ruolo e personale a tempo determinato ed LSU attestato su un rapporto di 3/10;

che la fuoriuscita del personale precario, venendo meno all'impegno sociale e morale assunto con l'investimento di ingenti risorse finanziarie pubbliche protese all'attuazione di annunciati processi di stabilizzazione mai definiti, costituirebbe una operazione di "macelleria sociale" che toglierebbe la speranza a migliaia di nuclei familiari che, seppure con uno stipendio minimo, essendo tutti i rapporti stipulati con la formula del *part time*, riescono a sopravvivere e a garantirsi la sussistenza e, tanto, in un momento di così acuta crisi economica, come quello che sta vivendo il nostro Paese, che provocherebbe, verosimilmente, in ragione dell'età media dei lavoratori di 50 anni l'espulsione irreversibile degli stessi dai circuiti occupazionali esistenti e dal sistema di protezione sociale vigente in Italia;

che in presenza di una realtà fortemente caratterizzata dalla presenza di lavoratori con un'ingente anzianità di precariato, divenuti una sorta di "precari a vita" - e che, non di rado, sono stati destinati a svolgere compiti indispensabili ai fini del perseguimento dei fini istituzionali delle

Amministrazioni, acquisendo nella prassi operativa rilevanti esperienze e competenze, si ritiene doveroso, tentare di fornire uno strumento di legge idoneo che tenga conto della peculiarità del fenomeno nella Regione, compiendo uno sforzo per trovare soluzioni in questa complessa vicenda che assicurino lavoro di qualità, utile, compatibile con le condizioni finanziarie degli Enti locali e sbocchi occupazionali in altre pubbliche amministrazioni sussistendo il fabbisogno;

impegna il Governo::

a valutare l'introduzione di disposizioni normative particolari aderenti al contesto della Regione Siciliana al fine di coniugare l'ineludibile esigenza del contenimento della spesa con l'altrettanto ineludibile esigenza di garantire livelli accettabili di funzionalità dei servizi attraverso la definizione di un'organizzazione stabile e di sanare, per quanto possibile e necessario, situazioni irregolari determinatesi a causa di un uso eccessivo e distorto delle tipologie di lavoro flessibile che potrebbero dar luogo ad un contenzioso di massa.

G/1977/44/5

COMAROLI

La 5^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977,

premesso che:

i danni causati dalla tromba d'aria che lo scorso 8 luglio ha interessato la zona compresa tra le province di Venezia e Padova, colpendo con particolare intensità l'area compresa tra le città di Cadoneghe, Dolo, Pianiga, Mira, sono stati estremamente rilevanti, contandosi, oltre ad un morto e numerosi feriti, pesanti danni alle strutture e agli edifici tanto che sono numerose le aziende impossibilitate a riprendere la loro attività economica;

la crisi economica che sta interessando l'intera Europa e l'Italia in particolare rende la situazione, per le aziende colpite dalla tromba d'aria, ancora più complessa di quanto già non lo fosse prima del disastro, determinando altresì pesanti conseguenze per l'intera economia del luogo anche per i negativi effetti in termini di disoccupazione causati dall'impossibilità delle aziende medesime di poter continuare nella normale attività lavorativa;

impegna il Governo:

a prevedere che l'importo dei danni, provocati dalla tromba d'aria verificatasi l'8 luglio 2015 nella regione Veneto, quantificati dalla Prote-

zione civile, di concerto con i comuni interessati e la regione Veneto, sia oggetto di previsione di spesa all'interno della Legge di stabilità 2016.

G/1977/45/5

D'ALÌ

La 5^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1977,

premesso che:

– circa 800 medici ex condotti di tutto il territorio nazionale, su circa mille aventi diritto, hanno richiesto con appositi atti di intimazione al pagamento e messa in mora, notificati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso del mese di aprile 2014, l'ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio - I Sezione *bis* - n. 649/1994 e del Consiglio di Stato - IV Sezione - n. 2537/2004;

– con le suddette decisioni è stato disposto l'annullamento dell'articolo 133 del D.P.R. n. 384/1990, nella parte in cui era stato previsto il congelamento del trattamento economico della categoria e la esclusione dal percepimento delle indennità previste per il restante personale medico; ciò in violazione del principio della perequazione retributiva di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 761 del 1979;

– a seguito delle suddette decisioni, avrebbe dovuto essere adottata una immediata azione risarcitoria per la categoria, mediante la quale, secondo i criteri indicati in sentenza, doveva essere riconosciuto per i dovuti periodi, un incremento della modestissima retribuzione di base di lire 8.640.000 annue lorde di circa il 50 per cento, ed altresì il diritto al percepimento della retribuzione individuale di anzianità (c.d. RIA) e di altre indennità;

considerato che:

in difformità da quanto sopra, le sentenze non sono state ottemperate per il periodo contrattuale previsto, per cui le retribuzioni della categoria non sono mai state rideterminate in misura adeguata, con notevole pregiudizio economico per gli interessati, il cui credito complessivo in essere è oltremodo rilevante, e che maggiorato di interessi e rivalutazione maturati a far tempo dal 1988 ad oggi, costituirà comunque un obbligo di pagamento in loro favore da parte dello Stato;

ritenuto che:

alla luce di quanto sopra, sia interesse dell'Amministrazione definire al più presto ogni relativa pendenza, provando anche a percorrere una via transattiva che riduca gli importi a carico dello Stato stabiliti in sentenza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative in ordine al pagamento delle somme dalle sentenze definitive stabilite in favore degli aventi diritto;

a valutare la possibilità di una definizione di ogni pendenza anche attraverso una soluzione transattiva di quanto sopra esposto, consentendo in tal modo un notevole risparmio di spesa per la pubblica amministrazione, che diversamente sarà giudizialmente costretta a soggiacere ad oneri ulteriori molto pesanti in termini di interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni sofferti dagli appartenenti alla categoria.

1.122 (testo 2)

PELINO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Al comma 8-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

"Tale modalità di riparto può essere utilizzata dai comuni fino al 31 marzo 2016. Dal 1 aprile 2016, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del Progetto CASE e nei MAP".

11-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 11-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.».

3.5 (testo 2)

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014 "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014", che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, sono riassegnate ai comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di

cui al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-*quater*. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 10 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.».

5.200 (testo 2)

LE RELATRICI

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. – (*Misure in materia di polizia provinciale*) – 1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della program-

mazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.

7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

5.200

LE RELATRICI

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. – (*Misure in materia di polizia provinciale*) – 1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati,

con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili».

7.33-2.21-7.35-7.50-7.51-7.52-7.53-7.54 (testo 2)

FAVERO, SUSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'art. 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "negli enti locali il predetto termine è esteso a quattro anni"».

7.112 (testo 2)

SANTINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio dei franchi svizzeri, per l'anno 2015, è attribuito al medesimo un contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del

comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente pari a 108.120 euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

7.132 (testo 2)

ZIZZA, SANTINI

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. In previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le Regioni, entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei 120 giorni successivi al ricevimento della proposta, attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite Conferenze di servizi.

9-ter. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-bis e comunque, non oltre il 31 dicembre 2016».

7.0.18 (testo 2)

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il comma 5, è sostituito dal seguente:

''5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile in caso di:

- 1) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;
- 2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- 3) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione;
- 4) assenza di dolo o colpa grave;
- 5) in caso di emanazione di un provvedimento di archiviazione''».

7.1000/2 (testo 2)

SANTINI

All'emendamento 7.1000 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «30 ottobre» con le seguenti: «31 ottobre».

8.3000/24 (testo 2)

LAI, BROGLIA, URAS

All'emendamento 8.3000, dopo il comma 13-quater, aggiungere il seguente:

«13-quinquies. Le risorse di cui al comma 16, lettera c), dell'articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito dalla legge 166/2009, possono essere utilizzate, a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie di settore e nei

limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto».

8.3000/26

LE RELATRICI

Il comma 13-bis dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«13-bis. In relazione alla necessità di sopperire alle specifiche straordinarie esigenze finanziarie della città metropolitana di Milano e delle province, nel 2015 è attribuito alle medesime un contributo di 80 milioni, di cui 50 milioni di euro destinato alla città metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalla Regioni e dalla Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto, distribuisce entro il 30 settembre 2015 il contributo complessivo di 30 milioni alle sole province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote. Il contributo è distribuito in misura proporzionale alle risorse necessarie a ciascuna provincia per conseguire nel 2015 l'equilibrio di parte corrente. A tal fine le province comunicano al Ministero dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse di cui necessitano per conseguire l'equilibrio di parte corrente, considerando l'integrale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote».

8.4000/5-8.4000/6 (testo 2)

COMAROLI, LUCHERINI

All'emendamento 8.4000, è aggiunto il seguente comma:

«13-quater. Nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma "federalismo" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 è attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e province autonome al fine

di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalla misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2015, n. 190.

Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, è approvato entro il 30 settembre 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.300

LE RELATRICI

Al comma 6, primo periodo, le parole: «0,7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,7 milioni di euro»; al secondo periodo le parole: «0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»; dopo le parole: «dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307» aggiungere le seguenti: «e quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.8 (testo 3)

PEZZOPANE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali; inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese di ritardo,

del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori entro quindici giorni dalla avvenuta comunicazione di maturazione del SAL, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/ Uffici Territoriali per la Ricostruzione. Per ogni mese, e frazione di mese, di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del cinque per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana, e frazione di settimana, di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del due per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicata dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio; il rappresentante del consorzio o il commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese, del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma deve essere conservata per 5 anni»;

b) Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'articolo 67-*quater*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del Comune dell'Aquila e degli altri Comuni del Cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della presente legge, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile.

7-ter. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la richiesta

di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorità definito dai comuni per la erogazione del contributo che sarà concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia, pena la nullità della relativa clausola».

c) Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche, delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985 n. 222, se beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al comma 1, è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo, come successivamente modificato e integrato. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbhgatorio e non vincolante, della Diocesi competente. La stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli artt. 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e valutarne la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al precedente comma 9, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

d) Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 67-ter, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "immobilprivati" sono inserite le seguenti: "sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai Comuni".

14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole "anni 2014 e 2015" sono inserite le seguenti: "2016 e 2017"».

11.2000/10

ZANONI

All'emendamento del Governo 11.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; al comma 12 le parole da "Bagnoli-Coroglio" a "di cui al comma 6," sono sostituite con le seguenti: "il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti S.p.a., quale società in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015,";

il comma 13 è sostituito con i seguenti:

"13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita Cabina di Regia, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio all'uopo delegato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della Regione Campania e del Comune di Napoli. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare il soggetto Attuatore, nonché altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma.

13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la società di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilità economica-finanziaria,

13.2 Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità

del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9;"

il comma 13-*ter* del medesimo articolo 33 è soppresso."».

13.0.1 (testo 2)

LAI, URAS, BROGLIA, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, CALEO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto, sentiti la Regione Sardegna e il CIPE, emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al presente articolo il fondo di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.3 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la città di Venezia)

Per garantire l'effettiva attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, comma 1, della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo le parole "a presiederlo," sono aggiunte le seguenti: "dal Ministro dell'economia e delle finanze".

Al decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 7, al comma 3, le parole "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "non più di due volte";

All'articolo 14:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La durata dell'incarico dei direttori di settore non può eccedere la durata dei programmi previsti per i 12 mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati";

il comma 3 è abrogato;

All'articolo 17, al comma 2, le parole "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "non più di due volte"».

13.0.9 (testo 2)

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il termine di cantierabilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b* e *c*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 ottobre 2015».

15.1000/5-15.1000/6-15.000/7-15.000/8-15.000/9 (testo 2)

MANDELLI, COMAROLI, MARGIOTTA, SANTINI

*Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:**«c-bis. Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. In via straordinaria, nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le Province e le città metropolitane possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."».

16.2-16.3-16.4-16.5 (testo 2)

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare l'effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 31 ottobre 2015, è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano può prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e l'eventuale trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprietà delle Province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra lo stato e gli enti territorialmente competenti.

1-ter. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, entro il 31 ottobre 2015, le unità di personale nei profili professionali di funziona-

rio archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate per l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il medesimo Ministero e comunque per un importo pari ad almeno 2,5 milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della procedura di mobilità di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.

1-quater. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, nonché assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: "dei commi 2 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 6";

b) all'articolo 5:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 3 dopo le parole "funzioni di tutela su" sono inserite le seguenti: "manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni,";

3) al comma 7 le parole: "commi 2, 3, 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4, 5 e 6";

c) al comma 3 dell'articolo 63 le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 4".».

16.0.1000 testo corretto/1

CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Giubileo straordinario della Misericordia,» inserire le parole: «nonché per le esigenze connesse alla sicurezza sulla rete ferroviaria e alle emergenze dovute a calamità naturali,»;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Giubileo straordinario della Misericordia,» inserire le parole: «nonché per le esigenze connesse alle emergenze dovute a calamità naturali,».

16.0.1000 testo corretto/2

CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Giubileo straordinario della Misericordia,» inserire le parole: «nonché per le esigenze connesse alle emergenze dovute a calamità naturali,»;

b) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «Giubileo straordinario della Misericordia,» inserire le parole: «nonché per le esigenze connesse alle emergenze dovute a calamità naturali,».

16.0.1000 testo corretto/3

CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Giubileo straordinario della Misericordia,» inserire le parole: «nonché per le esigenze connesse alla sicurezza sulla rete ferroviaria,»;

16.0.1000 testo corretto/4

COMAROLI

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), al comma 1, sostituire le parole: «di 1050 unità nella Polizia di Stato, di 1050 unità nell'Arma dei

Carabinieri, di 400 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere» *con le seguenti*: «di 2.000 unità nella Polizia di Stato, di 2000 unità nell'Arma dei Carabinieri, di 500 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 anche a valere».

Ai maggiori oneri, pari ad ulteriori 11.500.000 euro nel 2015 e 15.800.000 euro nel 2016 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 11.500.000 euro per l'anno 2015 e 15.800.000 a decorrere dall'anno 2016.

16.0.1000 testo corretto/5 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, SANTINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, nel reclutamento del personale di cui al comma 1, è prevista una riserva di posti, pari rispettivamente a 5 unità nella Polizia di Stato, 5 unità nell'Arma dei carabinieri e 2 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «modalità attuative del comma 1», con le seguenti: «modalità attuative dei commi 1 e 1-bis.».

16.0.1000 testo corretto/5

ZELLER, BERGER, PALERMO

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, nel reclutamento del personale di cui al comma 1, è prevista una riserva di posti, pari rispettivamente a 10 unità nella Polizia di Stato, 10, unità nell'Arma dei carabinieri e 5 unità nel Corpo della Guardia di

Finanza, per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «modalità attuative del comma 1», con le seguenti: «modalità attuative dei commi 1 e 1-bis.».

16.0.1000 testo corretto/6

ZELLER, BERGER, PALERMO

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché il rispetto, da parte delle Forze di Polizia, delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, per il reclutamento del personale che abbia adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca».

16.0.1000 testo corretto/7

COMAROLI

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), al comma 3, sostituire le parole: «di 250 unità per l'anno 2015 a valere» con le seguenti: «di 500 unità per l'anno 2015 anche a valere». Ai maggiori oneri, pari ad ulteriori 3.183.926 euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 3.183.926 euro a decorrere dall'anno 2015.

16.0.1000 testo corretto/8

BENCINI, Maurizio ROMANI

All'emendamento 16.0.1000 (testo corretto), dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i ruoli direttivi, e quelli di Sovrintendenti ed Ispettori, del Corpo di Polizia Penitenziaria sono equiparati nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli della Poli-

zia di Stato di cui al decreto legislativo n. 334 del 05 ottobre 2000 e successive modifiche ed interpretazioni.

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento normativo dell'assetto ordinamentale nonché organizzativo, in conformità della previsione di cui al comma 1 ed abrogato articolo n. 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 146 del 21 maggio 2000.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 8 milioni annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.1000 (testo corretto)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. – (*Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) – 1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unità nella Polizia di Stato, di 1.050 unità nell'Arma dei carabinieri, di 400 unità nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° ottobre 2016, attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e all'articolo 2201, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011, nonché, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi. L'Arma dei carabinieri è autorizzata, altresì, per gli ulteriori posti residui, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, lettera a), per gli anni 2015 e 2016.

2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza con-

nessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie.

3. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2015 a valere sulle facoltà assunzionali del 2016, previste dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015, attingendo, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 limitatamente ai ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Le residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e 3, possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, al 1° dicembre 2016 e al 1° dicembre 2017, fatta eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data non anteriore al 1° dicembre 2016.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 16.655.427 euro e di 11.217.902 euro, rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per i rispettivi anni 2015 e 2016, per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati».

16.0.1000

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. – (*Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) – 1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unità nella Polizia di Stato, di 1.050 unità nell'Arma dei carabinieri, di 400 unità nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° ottobre 2016, attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e all'articolo 2201, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011, nonché, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi. L'Arma dei carabinieri è autorizzata, altresì, per gli ulteriori posti residui, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, lettera a), per gli anni 2015 e 2016.

2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie.

3. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2015 a valere sulle facoltà assunzionali del 2016, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015, attingendo, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a cui si aggiungono quelle di cui ai commi 1 e 3, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 limitatamente ai ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Le residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e 3, possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, al 1° dicembre 2016 e al 1° dicembre 2017, fatta eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data non anteriore al 1° dicembre 2016.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 16.655.427 euro e di 11.217.902 euro, rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per i rispettivi anni 2015 e 2016, per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati».

coord.1.0.12 (testo 2)

LE RELATRICI

All'emendamento 1.0.12 (testo 2) sostituire le parole «tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231» con le seguenti: «tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, della presente legge, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».

coord.9.0.9 (testo 2)

LE RELATRICI

Sostituire l'emendamento 9.0.9 (testo 2) con il seguente:

All'articolo 9, comma 5, le parole: «e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014» e le parole: «La quota del disavanzo for-

matosi nel 2014 è interamente applicata all'esercizio 2015» sono soppresse.

coord.11.3 (testo 2)

LE RELATRICI

All'emendamento 11.3 (testo 2) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)* del medesimo articolo, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera *e)*, e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all'articolo 67-*quater*, comma 8, lettera *b)* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, è consentito il ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza della Prefetture - UTG. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1977
(al testo del disegno di legge di conversione)

x1.1

LE RELATRICI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il decreto-legge 1 luglio 2015, n. 85, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2015.

1-*ter*. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015».
